

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE LAVORO**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al RGL n. 9325/2011 promossa da:

████████████████████, ██████████████████████ elettivamente domiciliato in Torino presso lo studio ██████████████████████ che lo rappresenta e difende per delega in atti.

**PARTE RICORRENTE**

**C O N T R O**

**AZIENDA** ██████████████████████, corrente in Torino, ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ██████████████████████ che la rappresenta e difende per delega in atti.

**PARTE CONVENUTA**

OGGETTO: pagamento somma.

**Conclusioni di parte ricorrente:** *dichiarare e conseguentemente condannare la convenuta Azienda Ospedaliera al pagamento a favore del ██████████████████████ delle somme dovute e non retribuite in relazione all'indennità di esclusività, per la somma complessiva di euro 9.510,70 calcolata sino all'ottobre 2011, o altra anche superiore che il giudice riterrà, oltre alle somme ulteriormente maturate dal deposito del ricorso e sino alla definizione della presente vertenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al saldo.*


*Con il pagamento delle spese, anche generali, diritti e onorari tutti di rappresentanza e di difesa, iva e cpa.*

**Conclusioni di parte convenuta:** *respingere le avversarie domande di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento.*

*Vinte le spese e gli onorari di causa.*

*Con espressa riserva di agire in separato giudizio per chiedere la condanna del ██████████████████████ alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di indennità di esclusività dal gennaio 2011 in poi.*

*Respingere tutte le domande avversarie, con salvezza di spese, competenze ed onorari del giudizio.*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[REDACTED], con ricorso depositato in data 12 ottobre 2011 e ritualmente notificato, evocava in giudizio davanti a questo Tribunale [REDACTED] per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte.

L'istante esponeva di essere dirigente medico operante presso l'azienda ospedaliera convenuta; di avere optato in data 29 novembre 2010 per il rapporto di lavoro esclusivo *"rinunciando all'attività extra-moenia svolta sino a quel punto"* con effetto dal 1 gennaio 2011; di avere maturato a seguito del passaggio di *status* il diritto alla indennità di esclusività computata in base alla anzianità di servizio, così come previsto dal vigente contratto della dirigenza medica; di avere l'azienda assoggettato il trattamento economico in discussione al regime di blocco previsto dall'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 30 luglio 2011; di avergli l'azienda comunicato con lettera 9 febbraio 2011 che gli sarebbe stata attribuita l'indennità di esclusività solo nella misura iniziale prevista dal contratto collettivo; di avere pertanto ricevuto una indennità di esclusività solo di importo pari ad euro 114,90 al mese anziché del maggiore importo dovuto; di essere in credito, a titolo di arretrati, della somma di euro 9.510,70.

A sostegno della domanda produceva documenti ed instava sia per l'interrogatorio formale del legale rappresentante di parte convenuta che per l'assunzione di prove testimoniali. Parte ricorrente instava altresì per una eventuale consulenza tecnico-contabile.

L'azienda convenuta, costituendosi ritualmente in giudizio, contestava sotto una pluralità di profili il fondamento della avversaria pretesa. Essa si riservava altresì di chiedere in restituzione quanto venisse accertato come corrisposto in più rispetto al dovuto.

Anche questa parte produceva documenti.

Il giudice, ritenutane la opportunità, disponeva d'ufficio l'esame di un funzionario dell'Assessorato alla Sanità del Piemonte perché riferisse in merito alle prassi in atto sulla questione in discussione presso le varie Aziende Sanitarie della Regione.

All'udienza del 26 gennaio 2012, all'esito delle discussioni orali, sulla base delle richiamate conclusioni, il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo della sentenza, con fissazione in giorni 30 del termine per il deposito della motivazione.



## MOTIVI DELLA DECISIONE

Il dottor [REDACTED], dirigente medico presso l'Azienda [REDACTED], con nota del 29 novembre 2010 comunicò la propria opzione per l'esercizio della libera professione nel regime cosiddetto *intramoenia* con decorrenza a far data dal 1 gennaio 2011.

L'azienda *"per quanto concerne il trattamento economico previsto dalle norme contrattuali vigenti a seguito del passaggio al rapporto di lavoro esclusivo"* precisò *"che lo stesso è assoggettato al regime di blocco previsto dall'art. 9 del decreto legge 78/ 2010, convertito con modificazioni nella legge 30/7/2010 n. 122"*.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio viene contestata la menzionata decisione e viene richiesto il pagamento dell'indennità di esclusività non percepita in misura corrispondente alla anzianità e al grado ricoperti. Viene tuttavia dato atto, come da comunicazione del 9/2/2011, della avvenuta corresponsione del trattamento in discussione *"nella misura iniziale prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale"*.

Orbene, poiché la ragione del non integrale riconoscimento dell'indennità di esclusività è legata alla previsione di cui all'art. 9 del decreto legge n. 78 del 2010, va presa posizione in ordine alla correttezza o meno dell'interpretazione adottata dalla azienda.

È quindi opportuno, per un verso, riportare il citato disposto normativo e, per altro verso, anche quello contrattuale in ordine all'indennità oggetto di rivendicazione.

Recita l'articolo 9: *"Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti....non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno,....."*.

Recita l'art. 42 del contratto collettivo di categoria in ordine alla indennità di esclusività del rapporto di lavoro: *"Nel quadro del riordino del servizio sanitario nazionale previsto dal decreto legislativo 229/1999, al fine di promuovere il miglioramento*



*qualitativo delle prestazioni sanitarie ed in relazione al conseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale anche per la razionalizzazione della spesa sanitaria, le parti, preso atto delle disposizioni contenute nelle leggi 448/1998 e 488/1999, con decorrenza e disciplina da stabilirsi nel contratto collettivo nazionale di lavoro del secondo biennio economico 2000- 2001 in ragione dei relativi finanziamenti, prevedono l'istituzione di una indennità per la esclusività del rapporto dei dirigenti medici e veterinari".*

Dalla lettura della prima disposizione si evidenzia come il cosiddetto blocco degli emolumenti risulti escluso per il caso di "eventi straordinari" che incidano sulla dinamica salariale, vale a dire per il caso di eventi che modifichino la tipologia e le condizioni della prestazione resa.

Dalla lettura della disposizione contrattuale, coordinata con quella delle norme di legge in essa richiamate, si evidenzia come l'indennità di esclusività sia la contropartita rispetto ad una scelta che modifica il rapporto di lavoro rendendolo più intenso e di sicuro maggiore interesse per l'amministrazione sanitaria.

In buona sostanza il regime di esclusività viene a diversamente strutturare il contratto fra il medico e l'azienda sanitaria.

La stessa previsione dell'indennità, di misura non insignificante, ne è la dimostrazione più evidente. Intanto viene corrisposta una quota aggiuntiva di salario in quanto la prestazione viene ad assumere una pregnanza diversa e maggiore. E che sia così ve ne è riprova nella inequivoca presa di posizione da parte della Conferenza Stato-Regioni espressa nel testo (in atti) 11/17/CR06/CI del 10 febbraio 2011, anche con le modifiche apportate successivamente. Nel detto documento si elencano fra gli eventi che incidono sulla prestazione lavorativa, come tali indenni dal vincolo di cui all'art. 9 della legge citata, per il servizio sanitario nazionale "il passaggio dal regime di non esclusività a quello di esclusività".

Che poi questa sia una presa di posizione ritenuta sicura è stato ribadito in sede di audizione informativa dalla funzionaria regionale [REDACTED], la quale partecipò ad un seminario tenuto il 13/1/2012 tra alcuni componenti della citata Conferenza. Costei riferì di avere riproposto la questione relativa all'indennità



di esclusività per il caso di passaggio dal sistema *extramoenia* a quello *intramoenia* nel triennio di blocco dei salari, ricevendo come risposta quella che il trattamento previsto per il caso di passaggio di regime non è una delle voci bloccate, come precedentemente già sostenuto, senza dire che essa aggiunse anche che nell'occasione nessun interlocutore disse che in qualche realtà ospedaliera il trattamento era stato bloccato.

Le argomentazioni della difesa della parte convenuta, peraltro, non sembrano convincenti in quanto prive di adeguata specificità e finalizzate, sebbene in modo quanto mai attento, a calare dei principi generali correttamente richiamati in una realtà del tutto peculiare e peculiare al punto che il trattamento riservato al dottor Falcetta, già in sé, non può che apparire frutto di una decisione assunta sul piano amministrativo in modo di per sé stesso anomalo. Al dottor ██████████, infatti, venne riconosciuta l'indennità di esclusività ma in una entità, quella del valore iniziale, priva di logica alcuna. Se, invero, come questo giudice ritiene corretto, l'indennità andava riconosciuta doveva esserlo nella misura contrattuale, se non era riconoscibile non doveva essere attribuita in misura alcuna.

Si impone pertanto la pronuncia di cui al dispositivo.

Va ancora aggiunto, sotto il profilo del quantum, che i conteggi attorei vanno condivisi per essere le modeste differenze esposte dalla convenuta non intellegibili alla luce dei prospetti paga allegati al ricorso.

Rimangono le spese di giudizio.

Queste, avuto riguardo alla particolarità della questione in discussione, nuova e pur sempre di opinabile soluzione, appare equo compensarle per metà fra le parti e liquidarle, per l'intero, in euro 2400,00 oltre accessori.

**P . Q . M .**

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

condanna la parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle somme non percepite a titolo di indennità di esclusività ammontanti all'ottobre 2011 ad euro 9.510,70 ed alle successive maturande fino alla data odierna;

condanna inoltre parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente di  
metà delle spese di giudizio liquidate, per l'intero, in euro 2.400,00 oltre  
iva, cpa e successive occorrenze.

Torino 26.1.2012

Il Giudice  
Dott. Edoardo Denaro

